

FABBISOGNI DELLE POSTAZIONI REGIONALI I MACRO TEMI

OPZIONI SEMPLIFICATE IN MATERIA DI COSTI (OCS)
RENDICONTAZIONE E CONTROLLO

SETTEMBRE 2021



Opzioni semplificate in materia di costi (OCS)

Rendicontazione e controllo

L'utilizzo delle opzioni semplificate in materia di costi comporta la semplificazione dell'onere amministrativo per i beneficiari, per le autorità di gestione dei PSR degli Stati membri, degli organismi pagatori attraverso il passaggio del controllo dal "processo al risultato"

Estratti di normative/documenti/articoli

SETTEMBRE 2021



**Documento realizzato nell'ambito del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-20
Piano di azione biennale 2020-23
Scheda progetto 27.1 "Postazioni regionali"**

Autorità di gestione: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Ufficio DISR2 - Dirigente: Paolo Ammassari

Cura del documento: Mena izzi

Impaginazione e grafica: Anna Lapoli, Roberta Ruberto

Sommario

A. Premessa	3
B. REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013, art 60.4	4
C. Linee guida sull'ammissibilità delle spese ammissibili relative allo Sviluppo Rurale 2014/2020	4
D. Relazione Speciale. N. 11/2018. Corte dei Conti. "Le nuove opzioni per il finanziamento dei progetti di sviluppo rurale sono più semplici, ma non orientate ai risultati"	5
E. Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC): finanziamenti a tasso forfettario, tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie [ai sensi degli articoli 67, 68, 68 bis e 68 ter del regolamento (UE) n. 1303/2013, dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1304/2013 e dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1299/2013]. Edizione riveduta a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Comunicazione della Commissione (Fondi SIE) (2021/C 200/01)	7
F. PianetaPSR numero 55 - Speciale costi semplificati	10
G. Report PSR 2014-2020 I COSTI SEMPLIFICATI NEI PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE 2014-2020. RRN. Luglio 2016.	11
H. MANUALE PER LA RENDICONTAZIONE ED I CONTROLLI IN RELAZIONE ALLA SPESA DEI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA.....	11
I. Opzioni di costi semplificati: il punto di vista degli auditor. Intervento di Francisco Merchán Cantos, Audit Director presso DG EMPL. Quaderno Tecnostruttura del 30 settembre 2015.....	12
J. Semplificazione delle regole sui fondi strutturali. Intervento di Maria Teresa Polito, Consigliere Corte dei Conti. Quaderno Tecnostruttura del 30 settembre 2015	13
K. PROGRAMMA OPERATIVO GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020 CCI: 2014IT05M2OP002. MANUALE DI ISTRUZIONI PER IL BENEFICIARIO. Vers. 1.3 - 28 febbraio 2018.	14
L. Corte dei Conti. Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali. RELAZIONE SPECIALE (Deliberazione 4/2014)	16

A. Premessa

In tema di spese ammissibili la normativa dell'Unione Europea non prevede esclusivamente la determinazione del sostegno finanziario al beneficiario a fronte della presentazione di fatture quietanzate o di documenti probatori equivalenti; è possibile, infatti, in determinati casi, che il sostegno sia fissato in base a specifiche forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile.

Il Reg. (UE) n. 1303/2013, come modificato dal Reg. (UE) n. 1046/2018, ha previsto la possibilità di utilizzare le Opzioni di semplificazione dei costi (OSC) per le operazioni cofinanziate con Fondi SIE stabilendo opzioni aggiuntive, rispetto alla rendicontazione a costi reali, per calcolare la spesa ammissibile delle sovvenzioni e dell'assistenza rimborsabile:

- tabelle standard di costi unitari (Tabelle UCS);
- somme forfettarie;
- finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale ad una o più categorie di costo definite;
- finanziamenti che non sono collegati ai costi delle operazioni pertinenti, ma si basano sul rispetto delle condizioni connesse alla realizzazione di progressi nell'attuazione o nel conseguimento degli obiettivi dei programmi.

Ne deriva che, in caso di adozione delle OCS, gli incaricati delle istruttorie di pagamento dovranno spostare la loro attenzione e verifica dall'analisi delle fatture e degli altri documenti probatori, normalmente verificati in caso di sovvenzioni basate sui "costi reali" dell'operazione, alla verifica dei risultati o output effettivamente conseguiti dall'intervento. Pertanto, i pagamenti vengano erogati ai beneficiari dei fondi Ue sulla base di quanto effettivamente, nel rispetto di percentuali, di importi massimi, di costi standard definiti/applicati dalle Autorità di gestione.

Nella pratica, la verifica della corrispondenza tra importo richiesto per il sostegno e importo indicato nelle fatture non deve essere effettuata per non vanificare il concetto stesso di costo semplificato.

L'utilizzo delle OCS, pertanto, conduce ad una semplificazione dell'onere amministrativo per i beneficiari, per le autorità di gestione degli Stati membri per gli organismi pagatori.

Per molti anni la Corte dei Conti europea ha raccomandato la Commissione di incoraggiare ed estendere l'uso delle opzioni semplificate in materia di costi, riscontrando che i progetti che si avvalgono delle OSC sono meno soggetti ad errori rispetto a quelli che utilizzano i costi reali.

I vantaggi dell'utilizzo delle OSC possono essere sintetizzati nei seguenti: ridurre significativamente gli oneri amministrativi e burocratici in capo al soggetto beneficiario, il tasso di errore nell'uso delle risorse Ue, i tempi di validazione delle rendicontazioni e di quelli dell'erogazione delle risorse pubbliche, migliorare l'accesso ai fondi strutturali da parte di beneficiari e concentrarsi maggiormente sul raggiungimento degli obiettivi strategici. L'applicazione delle OSC è ulteriormente promossa in presenza di una armonizzazione in tema di audit e controllo finanziario.

Nel presente documento (da non considerarsi esaustivo rispetto alle fonti disponibili e consultabili in materia di applicazione di OCS) sono raccolti alcuni estratti di normative/documenti/articoli finalizzati a mettere in evidenza la semplificazione delle procedure di rendicontazione e controllo delle spese, in caso di applicazione delle OSC nelle operazioni di programmi cofinanziati da fondi SIE. Di seguito si riportano, pertanto, per ogni paragrafo, alcune estrapolazioni di testi che descrivono le procedure semplificate da adottare che attestano il passaggio dal "processo al risultato", non essendo necessario effettuare il controllo dei giustificativi di spesa.

B. REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013, art 60.4

Il Reg. UE n. 1305/2013 all'art. 60.4, nel trattare l'ammissibilità delle spese, introduce i casi di deroga (Reg. 1303/2013 art. 67 "Forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile") alla giustificazione delle spese attraverso fatture/documenti probatori/documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.

*I pagamenti effettuati dai beneficiari sono giustificati da fatture e documenti probatori. Ove ciò non risulti possibile, i pagamenti sono giustificati da documenti aventi forza probatoria equivalente, **tranne per le forme di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d) del regolamento (UE) n. 1303/2013.***

C. Linee guida sull'ammissibilità delle spese ammissibili relative allo Sviluppo Rurale 2014/2020

Le *Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020¹*, vers. 2021, riportano chiaramente gli elementi che deve presentare una spesa sostenuta dal beneficiario per essere ritenuta ammissibile in caso di utilizzo di OCS; descrivono, inoltre, i principi generali a cui rifarsi per la gestione e controllo delle operazioni sovvenzionate. Di seguito si riportano le parti principali di interesse estrapolate dal documento.

2.5 Legittimità e contabilizzazione delle spese

Sono ammissibili i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario che sono identificabili e verificabili. Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre ad essere riferita ad operazioni individuate sulla base dei criteri di selezione esaminati dal comitato di sorveglianza, deve essere eseguita nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile all'operazione considerata. In conformità con l'articolo 66 del Reg. Ue n. 1305/2013, è necessario che i beneficiari del contributo "adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento" secondo le disposizioni in materia impartite dall'Autorità di gestione.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal beneficiario finale, e devono corrispondere a "pagamenti effettuati", comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

omissis..

*Si rammenta, tuttavia, che la normativa dell'Unione europea **non prevede esclusivamente la determinazione del sostegno a fronte della presentazione di fatture o di documenti probatori equivalenti.** Infatti, secondo quanto previsto dall'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013 è possibile, in determinati casi, che il sostegno sia fissato in base a tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, finanziamento a tasso forfettario oppure in base a contributi che vengono conferiti in natura da parte dei beneficiari.*

In tali casi, quanto previsto dal presente paragrafo va parametrato alle specifiche disposizioni normative applicabili, così come descritto nei successivi punti 3.8 "Fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro" e 3.9 "Costi semplificati."

3.9.5 Principi per la gestione e il controllo

¹ Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016, come integrata nelle sedute del 9 maggio 2019 e del 5 novembre 2020. <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15656>

La scelta di introdurre le opzioni dei costi semplificati comporta, da parte dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo Pagatore, l'adozione di un diverso approccio di gestione e controllo, che si discosta da quello tradizionale dei costi reali.

Lo stesso Reg. (UE) n. 1305/2013 art. 60.4 prevede, del resto, **che i pagamenti effettuati dai beneficiari siano giustificati da fatture e documenti probatori o da documenti aventi forza probatoria equivalente, tranne per le tabelle standard di costi unitari, le somme forfettarie e i finanziamenti a tasso forfettario previsti dal Reg. (UE) n. 1303/2013.**

Ne deriva che, in caso di adozione delle opzioni dei costi semplificati, gli incaricati delle verifiche gestionali e dei costi contabili dovranno spostare la loro attenzione dalla analisi delle fatture e degli altri documenti probatori, normalmente verificati in caso di sovvenzioni basate sui "costi reali" dell'operazione, alla verifica dei risultati o output effettivamente conseguiti dal progetto. Nella pratica, la verifica della corrispondenza tra importo richiesto per il sostegno e importo indicato nelle fatture non deve essere praticata per non vanificare il concetto stesso di costo semplificato.

In caso di adozione delle opzioni dei costi semplificati, gli elementi a cui prestare attenzione per la messa a punto della metodologia dovrebbero essere la solidità, la correttezza e la tracciabilità del calcolo effettuato. **In particolare si ritiene importante garantire l'affidabilità delle fonti utilizzate.**

In fase esecutiva, sarà necessario garantire la corretta applicazione del metodo stabilito per i costi unitari e gli importi forfettari, attraverso l'esame dei risultati (output) del progetto. In caso di adozione di tassi forfettari, sarà inoltre necessaria la verifica dei costi reali e delle relative categorie su cui calcolare il tasso.

Sono questi i principi generali a cui rifarsi per la gestione e controllo delle operazioni sovvenzionate tramite i costi semplificati. Per ulteriori dettagli, approfondimenti e anche suggerimenti su come impostare il sistema di gestione e controllo nel caso dei costi semplificati, si rimanda al capitolo 6 della Guida redatta dalla Commissione europea.

D. Relazione Speciale. N. 11/2018. Corte dei Conti. "Le nuove opzioni per il finanziamento dei progetti di sviluppo rurale sono più semplici, ma non orientate ai risultati"²

Nella relazione "Relazione Speciale. N. 11/2018" la Corte dei Conti espone le constatazioni scaturite dagli audit effettuati sulle OCS nell'ambito dello sviluppo rurale, dimostrando come tali opzioni conducono ad una semplificazione amministrativa, garantendo al contempo l'economicità e migliori risultati. La relazione descrive gli aspetti dell'utilizzo delle OCS a partire dalla domanda di aiuto, alla domanda di pagamento, alla metodologia fino alla responsabilità dei soggetti coinvolti. Di seguito si riportano alcuni estratti di interesse del documento.

"... Nel complesso, la Corte conclude che l'utilizzo delle opzioni semplificate in materia di costi possa condurre a una semplificazione e alleviare l'onere amministrativo tanto per i beneficiari quanto per le autorità degli Stati membri. Basando i pagamenti sulle realizzazioni conseguite, le opzioni semplificate spostano l'attenzione dalle fatture..."

14. "... i beneficiari di progetti che prevedono l'uso di opzioni semplificate in materia di costi non sono tenuti a fornire, unitamente alle domande di aiuto, né offerte né fatture, né prove di pagamento a sostegno delle dichiarazioni di spesa. La tabella 1 fornisce esempi di documenti giustificativi allegati alle domande di aiuto

² <https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=45664>

e alle dichiarazioni di spesa durante il periodo 2007-2013 (rimborso basato sui costi sostenuti) e nel periodo 2014-2020 (rimborso basato su opzioni semplificate in materia di costi).

Tabella 1 - estratto
Raffronto fra documenti giustificativi per alcune opzioni semplificate in materia di costi in Svezia

Tipo di OSC	Fase	2014-2020 (con OSC)	2007-2013 (senza OSC)
Tasso forfettario: rimborso dei costi indiretti in misura del 15 % dei costi diretti per il personale ammissibili	Domanda di aiuto	Nessuno	Dotazione dettagliata per costi indiretti
	Dichiarazione di spesa	Nessuno oltre a quelli richiesti per giustificare i costi diretti¹	Fatture Prove di pagamento Buste paga (se i costi indiretti includono le spese per il personale) Schede di registrazione delle ore lavorate Calcolo e giustificazione del criterio di ripartizione (ossia, proporzione dei costi indiretti assegnata al progetto)

¹I costi diretti relativi al personale devono essere giustificati dalle buste paga e da elementi che comprovino il tasso di occupazione dell'interessato (tempo pieno o parziale), cosa che avviene comunque, a prescindere dal fatto che i tassi forfettari siano o meno basati su costi relativi al personale.

NB: la tabella comprende unicamente i documenti giustificativi interessati dall'uso delle opzioni semplificate in materia di costi. Fonte: Corte dei conti europea, sulla base della documentazione dello Stato membro.

21. "... Il personale delle autorità competenti deve espletare controlli amministrativi sulle domande di aiuto e sulle dichiarazioni di spesa. Gli auditor hanno appurato come questi controlli cambino in caso di pagamenti eseguiti mediante opzioni semplificate in materia di costi, esaminando la normativa applicabile, le procedure e i controlli espletati dagli Stati membri per i progetti liquidati con e senza opzioni semplificate.

22. "...Il personale degli organismi pagatori dei sei Stati membri visitati ha dichiarato che la verifica della ragionevolezza dei costi richiedeva molto tempo, specie nei casi in cui erano necessari chiarimenti o in cui le offerte non erano di qualità sufficiente. **Nella fase di presentazione della dichiarazione di spesa, gli organismi pagatori risparmiano tempo, in quanto non verificano le fatture o le prove di pagamento ogniquale volta i pagamenti siano basati su opzioni semplificate in materia di costi.**"

23. "... Prima di procedere al pagamento, il personale dell'Ufficio pagatore verifica il rispetto delle condizioni stabilite al riguardo. A tal fine, confronta l'operazione completata con l'operazione per la quale è stato concesso l'aiuto ed effettua, di norma, una visita per accertare che l'operazione sia stata di fatto completata (Articolo 48, paragrafo 3, lettera a) e articolo 48, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 809/2014). **Queste verifiche hanno luogo anche in caso di ricorso alle opzioni semplificate.**"

24. "... Per i pagamenti basati su costi unitari, l'organismo pagatore deve verificare i quantitativi. Gli Stati membri possono decidere autonomamente come procedere alla verifica. Molti di loro si recano presso i beneficiari per verificare i quantitativi e assicurarsi che l'operazione completata sia in linea con la decisione di aiuto. Quanto alle operazioni che non hanno formato oggetto di una visita, gli Stati membri devono cercare altri modi per verificare i quantitativi in causa e l'effettivo svolgimento dell'operazione. L'organismo pagatore delle Isole Canarie, ad esempio, usa i registri dei veicoli agricoli per verificare la proprietà, mentre la Danimarca si serve delle immagini satellitari per verificare l'esistenza delle strutture di stoccaggio degli effluenti."


30. "... Qualora vengano utilizzate opzioni semplificate, si ritiene che con la definizione di una solida metodologia le verifiche in questione (ragionevolezza dei costi in fase di approvazione) siano coperte. Un

uso efficace delle opzioni semplificate può tenere sotto controllo i costi dei progetti nell'ambito dello sviluppo rurale. A tal fine, occorre che le opzioni semplificate in materia di costi siano stabilite al giusto livello, basate su una solida metodologia, periodicamente riviste e aggiornate ogniqualvolta".

36. *"... I calcoli sono giusti se sono basati sulla realtà e se le ipotesi e i dati utilizzati per la metodologia sono ben documentati (In base alla sezione 5.2.1.1 della Guida della Commissione alle opzioni semplificate in materia di costi: "L'autorità di gestione deve essere in grado di spiegare e giustificare le proprie scelte"....)"*

45. *"... Tre organismi nazionali intervengono nella gestione e nel controllo dei fondi; le loro responsabilità per quanto concerne le opzioni semplificate sono descritte nella figura 4.*

Figura 4 – Responsabilità a livello di Stato membro per quanto concerne le opzioni semplificate



Fonte: Corte dei conti europea, in base al regolamento (UE) n. 1305/2013."

73. *"L'uso delle opzioni semplificate in materia di costi comporta numerosi vantaggi potenziali. L'onere amministrativo può diminuire, in quanto viene meno la necessità di risalire, per ogni euro, alla documentazione giustificativa pertinente. Diminuisce il numero di documenti fornito dai beneficiari e verificato dalle autorità degli Stati membri."*

E. Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC): finanziamenti a tasso forfettario, tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie [ai sensi degli articoli 67, 68, 68 bis e 68 ter del regolamento (UE) n. 1303/2013, dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1304/2013 e dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1299/2013]. Edizione riveduta a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Comunicazione della Commissione (Fondi SIE) (2021/C 200/01)³

La Guida della Commissione Europea alle OCS è stata preparata dai servizi responsabili dei Fondi SIE, in consultazione con il gruppo di lavoro tecnico del FSE e dei Fondi strutturali e di investimento europei (EGESIF). Essa riporta le possibilità offerte dai reg. (UE) 2014-2020 in merito ai costi semplificati applicabili ai Fondi SIE,

³ [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC0527\(02\)&rid=1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC0527(02)&rid=1)

fornendo un orientamento tecnico e divulgando le migliori pratiche al fine di incoraggiare gli Stati membri a far uso dei costi semplificati. Nell'estratto che segue ci si sofferma sulla tipologia di approccio all'audit che effettuerà la Commissione e le verifiche in capo alle Autorità di Gestione in caso di applicazione di OCS e la verifica della corretta applicazione della metodologia. Per quanto riguarda invece i dettagli, gli approfondimenti e i suggerimenti su come impostare un sistema di gestione e controllo si può fare riferimento al contenuto del cap. 6 del documento. Si riporta di seguito un estratto del documento.

1.2. Perché utilizzare le opzioni semplificate in materia di costi?

*Se si utilizzano opzioni semplificate in materia di costi (OSC), i costi ammissibili di un'operazione sono calcolati conformemente a un metodo predefinito che si basa sulle realizzazioni, sui risultati o su altri costi chiaramente individuati in anticipo con riferimento a un importo per unità o mediante applicazione di una percentuale. Le opzioni semplificate in materia di costi sono pertanto un metodo di calcolo dei costi ammissibili di un'operazione da utilizzare in alternativa al metodo tradizionale: il calcolo è infatti effettuato sulla base dei costi effettivamente sostenuti e pagati [articolo 67, paragrafo 1, lettera a), dell'RDC, di seguito denominati «costi reali»]. **Con le opzioni semplificate in materia di costi non è più necessario risalire, per ogni euro di spesa cofinanziata, ai singoli documenti giustificativi; questa caratteristica delle opzioni semplificate in materia di costi è fondamentale, giacché riduce notevolmente gli oneri amministrativi.***

Con il ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, inoltre, le risorse umane e gli sforzi amministrativi necessari per la gestione dei fondi SIE possono concentrarsi maggiormente sul raggiungimento degli obiettivi strategici, in quanto la raccolta e la verifica dei documenti (finanziari) comporta un minor dispendio di risorse.

Tale approccio faciliterà anche l'accesso dei piccoli beneficiari ai fondi SIE (6) (FSE, FESR, FEASR, FEAMP e FC) grazie alla semplificazione del processo di gestione.

*Infine le opzioni semplificate in materia di costi contribuiscono a un impiego più corretto ed efficiente dei fondi SIE (minore tasso di errore). **Per molti anni la Corte dei conti europea ha raccomandato a più riprese alla Commissione di incoraggiare ed estendere l'uso delle opzioni semplificate in materia di costi, soprattutto perché sono meno soggette ad errori.***

5.1. Necessità di un approccio comune di audit e controllo

Quando si applicano le OSC, i controlli e gli audit non verificheranno ex post le fatture e gli importi pagati dai beneficiari ma controlleranno che la metodologia per la determinazione delle OSC ex ante sia conforme alle norme applicabili e sia applicata correttamente.

omissis...

5.3. Verifiche di gestione generali e approccio di audit

Quando si utilizzano costi semplificati, al fine di determinare la legittimità e la regolarità delle spese gli audit e i controlli svolti dalla Commissione e a livello nazionale verificheranno la corretta impostazione della metodologia, il calcolo dei tassi o degli importi (se del caso) e la loro corretta applicazione.

*Con le modifiche apportate all'articolo 125, paragrafo 4, lettera a), dell'RDC il regolamento finanziario ha chiarito la portata delle verifiche che l'autorità di gestione deve effettuare per quanto riguarda i costi rimborsati sulla base di opzioni semplificate in materia di costi. Pertanto l'articolo 125, paragrafo 4, lettera a), dell'RDC stabilisce che **l'autorità di gestione verifica che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti e che l'operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione.***

Inoltre l'articolo 125, paragrafo 4, lettera a), punto ii), dell'RDC stabilisce che nel caso di costi rimborsati sulla base di opzioni semplificate in materia di costi le verifiche di gestione (e, di conseguenza, gli audit) mirano a

verificare che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario (ad esempio come stabilito nella convenzione di sovvenzione).

Per le spese rimborsate sulla base di OSC il requisito dell'articolo 125, paragrafo 4, dell'RDC relativo all'effettiva fornitura dei prodotti e servizi cofinanziati non implica che gli audit debbano verificare o richiedere la documentazione dei costi sottostanti.

Per quanto riguarda il FEASR l'articolo 48, paragrafo 2, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 precisa che i controlli amministrativi verificano l'ammissibilità dei costi dell'operazione, compresa la conformità alla categoria di costi o al metodo di calcolo da utilizzare quando l'operazione o parte di essa rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d), dell'RDC. Inoltre, conformemente al paragrafo 3, lettera b), dello stesso articolo, i costi sostenuti e i pagamenti effettuati non devono essere sottoposti a controllo se si applicano una delle forme o uno dei metodi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d), dell'RDC.

Pertanto le verifiche di gestione e gli audit relativi alle spese da rimborsare sulla base di una metodologia OSC riguarderanno le realizzazioni/i risultati (deliverable) nel caso dei costi unitari e delle somme forfaitarie e i costi di base in caso di finanziamento a tasso forfaitario. Le verifiche di gestione e gli audit non riguarderanno le singole fatture e le specifiche procedure d'appalto che sono alla base delle spese rimborsate mediante opzioni semplificate in materia di costi. Di conseguenza questi documenti finanziari o d'appalto alla base delle spese non sono richiesti ai fini della verifica degli importi (di spesa) sostenuti e pagati dal beneficiario.

Gli audit e i controlli saranno effettuati a due livelli:

- 1) verifica della corretta determinazione del metodo di calcolo utilizzato per stabilire l'opzione semplificata in materia di costi e*
- 2) verifica della corretta applicazione del tasso/dei tassi e dell'importo/degli importi stabiliti.*

5.3.2. Verifica della corretta applicazione del metodo

— ***Quando si utilizza un tasso forfaitario, un costo unitario o una somma forfaitaria non occorre giustificare i costi reali delle categorie di spesa coperte dalle opzioni semplificate in materia di costi, compresi, se del caso, gli ammortamenti e i contributi in natura. I contributi in natura di cui all'articolo 69, paragrafo 1, dell'RDC possono essere presi in considerazione per il calcolo del valore di un tasso forfaitario, di una tabella standard di costi unitari e di una somma forfaitaria. Tuttavia quando si applica l'opzione semplificata in materia di costi non è necessario verificare l'esistenza dei contributi in natura e, di conseguenza, il rispetto delle disposizioni dell'articolo 69, paragrafo 1, dell'RDC.***

— ***Come indicato sopra, le verifiche del metodo di calcolo saranno effettuate, in generale, a livello dell'autorità di gestione (a seconda dei metodi utilizzati) o dell'organismo intermedio, mentre il controllo della corretta applicazione del metodo stabilito sarà eseguito a livello del beneficiario.***

5.3.2.1. Verifica della corretta applicazione dei tassi forfaitari

*La verifica della corretta applicazione del regime di finanziamento a tasso forfaitario comporterà la verifica delle categorie di costi dell'operazione a cui è applicato il tasso forfaitario, ossia i cosiddetti «costi di base», oppure del loro calcolo laddove per stabilirli siano utilizzate altre opzioni semplificate in materia di costi. Se del caso sarà effettuata anche una verifica di altre categorie di costi ammissibili di cui non si è tenuto conto nel regime di finanziamento a tasso forfaitario (ad esempio i costi ammissibili a cui non è applicato il tasso forfaitario). **Tuttavia per gli importi rimborsati in base a un tasso forfaitario non sono previsti controlli per quanto riguarda i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario o i relativi documenti giustificativi (finanziari).***

I sistemi nazionali dovrebbero fornire una definizione chiara e inequivocabile delle categorie di costi o un elenco prestabilito di tutte le categorie di costi ammissibili su cui si basa il tasso forfettario (e, se del caso, delle altre categorie di costi ammissibili).

5.3.2.2. Verifica della corretta applicazione delle tabelle standard di costi unitari

La verifica della corretta applicazione delle tabelle standard di costi unitari comprenderà una valutazione volta ad accertare che siano state soddisfatte le condizioni stabilite in termini di processo, realizzazioni e/o risultati per il rimborso dei costi.

5.3.2.3. Verifica della corretta applicazione delle somme forfettarie

*Nel caso delle somme forfettarie la realizzazione dell'operazione è fondamentale per attivare il pagamento. È dunque essenziale avere la certezza che le realizzazioni/i risultati siano reali. **Il controllo consiste pertanto nel verificare se le fasi concordate (target intermedi, se del caso) del progetto siano state completate e se le realizzazioni/i risultati siano stati prodotti nel rispetto delle condizioni stabilite dalle autorità responsabili del programma (le realizzazioni/i risultati devono essere documentati). I costi effettivamente sostenuti dal beneficiario in relazione alle realizzazioni/ai risultati prodotti non saranno sottoposti a controllo.***

F. PianetaPSR numero 55 - Speciale costi semplificati

Su PianetaPSR numero 55 è stato pubblicato un articolo "Costi semplificati. La scelta che piace a Bruxelles"⁴ che riporta gli esiti di un seminario "I Costi semplificati nei Programmi di sviluppo rurale 2014-2020: Implementazione, Gestione e Controllo" in cui è emersa la piena convergenza della Commissione Europea e della Corte dei conti Ue sullo strumento OCS che consente di snellire significativamente le procedure per Autorità di Gestione e beneficiari. Si mettono in luce i diversi vantaggi dell'applicazione dei OCS. Di seguito si riporta un estratto dell'articolo.

Per entrare subito nel cuore del problema, forse può essere utile un passo dell'intervento di Robert Markus, della Corte dei Conti Europea: " Non possiamo non rilevare come se c'è un sistema - quello attuale - per lo più basato sul rimborso dei costi sostenuti dal beneficiario, vi può essere la tendenza da parte del beneficiario stesso a chiedere più di quanto ha bisogno". E' - in estrema sintesi - proprio da questi presupposti che le istituzioni europee stanno cercando di promuovere un sistema in cui la quantificazione del contributo "cambi direzione" e sia definita da chi fornisce il sostegno.

*Il vantaggio dell'utilizzo dei costi semplificati e il quadro normativo (art. 67 e 68 del Regolamento 1303/2013) che ne permette la programmazione all'interno dei Psr è stato illustrato ai presenti da Gregorio Davila Diaz - Commissione Europea DG AGRI H1: **"Possiamo ridurre enormemente l'onere amministrativo per i beneficiari. Occorre, però, che la metodologia di calcolo dei costi semplificati rispetti le parole d'ordine del regolamento e sia "equa, giusta e verificabile. Potremo stabilire, per esempio, quale percentuale fissa dei costi diretti (es: costo risorse) di un GAL va attribuita ai costi indiretti (es: pubblicità, organizzazione eventi, ecc.); potremo stabilire dei costi unitari rispetto alle macchine agricole; gli esempi sono tanti, e soprattutto esiste anche una gradualità e la possibilità di sistemi misti. Noi come Commissione crediamo però che questo dei costi semplificati sia un sistema che - appunto - semplifica tutto per tutti, Adg e beneficiari, e riduce il tasso d'errore. Non bisognerà confrontarsi con pile e pile di fatture, e non si tratterà più di "quanto devo spendere" ma di "cosa devo raggiungere.***

*Altro importante aspetto, messo in luce da Maura Cordovani (Commissione Europea DG AGRI J4) è quello dell'approccio dell'Audit: **i costi semplificati, secondo la Commissione, infatti, semplificano anche i controlli, sia sulla verifica della domanda d'aiuto che sui pagamenti.** "Gli audit della Dg agri -ha ricordato la dott.ssa*

⁴ <http://www.pianetapsr.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1638>

Cordovani - hanno riscontrato molte lacune degli Stati Membri. Basti pensare - solo per fare uno dei più classici esempi - al sistema della presentazione dei tre preventivi. Nell'utilizzo dei costi semplificati, invece, c'è una fase di verifica del calcolo dei costi semplificati da parte delle autorità di gestione. Un calcolo sulla cui metodologia e corretta applicazione avviene l'audit, e che deve essere certificato da un organismo indipendente. Non più tonnellate di scartoffie a causa dei controlli sulla ragionevolezza dei costi e sugli importi finanziari delle fatture".

G. Report PSR 2014-2020 I COSTI SEMPLIFICATI NEI PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE 2014-2020. RRN. Luglio 2016⁵.

Nel Report della RRN "I Costi semplificati nei programmi di sviluppo rurale 2014/2020, Luglio 2016, sono stati riportati i risultati dell'analisi, effettuata su tutti i PSR italiani nelle versioni del 30 aprile 2016, finalizzata alla verifica delle scelte operate dalle singole Regioni di introdurre o meno le opzioni di costi semplificati (OCS), nell'ambito delle misure/sotto-misure dei PSR. Di seguito si riporta l'estratto in cui si ribadisce che la verifica della corrispondenza tra importo richiesto per il sostegno e importo indicato nelle fatture non deve essere praticata per non vanificare il concetto stesso di costo semplificato.

La scelta di introdurre le opzioni dei costi semplificati comporta, da parte dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo Pagatore, l'adozione di un diverso approccio di gestione e controllo, che si discosta da quello tradizionale dei costi reali.

Lo stesso Reg. (UE) n. 1305/2013 art. 60.4 prevede, del resto, che i pagamenti effettuati dai beneficiari siano giustificati da fatture e documenti probatori o da documenti aventi forza probatoria equivalente, tranne che per le tabelle standard di costi unitari, le somme forfettarie e i finanziamenti a tasso forfettario previsti dal Reg. (UE) n. 1303/2013.

Ne deriva che, in caso di adozione delle opzioni dei costi semplificati, gli incaricati delle verifiche gestionali e dei costi contabili dovranno spostare la loro attenzione dall'analisi delle fatture e degli altri documenti probatori, normalmente verificati in caso di sovvenzioni basate sui "costi reali" dell'operazione, alla verifica dei risultati o output effettivamente conseguiti dal progetto. Nella pratica, la verifica della corrispondenza tra importo richiesto per il sostegno e importo indicato nelle fatture non deve essere praticata per non vanificare il concetto stesso di costo semplificato.

H. MANUALE PER LA RENDICONTAZIONE ED I CONTROLLI IN RELAZIONE ALLA SPESA DEI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA.

Un ulteriore riferimento alla rendicontazione in caso di OCS in cui si ribadisce che il beneficiario non dovrà produrre documentazione giustificativa dei singoli costi bensì comprovare la realizzazione dei risultati previsti è rappresentato dal "Manuale per la rendicontazione ed i controlli in relazione alla spesa dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea" del MEF (2016)⁶ che dedica un paragrafo alle OCS. Segue un estratto.

3.3 Opzioni di Semplificazione dei Costi

⁵ <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16196>

⁶ http://www.interreg-alcofra.eu/sites/default/files/manuale-rendicontazione-e-controllo-cte_ver.-1.1-.pdf

Le c.d. Opzioni di Semplificazione dei Costi (OSC) consistono in modalità di rendicontazione delle spese volte a facilitare la gestione e il controllo di operazioni che beneficino di una sovvenzione e sono disciplinate dall'articolo 67, comma 1, lettere b), c) e d), del Regolamento (UE) n. 1303/2013...

... Somme forfettarie. Le somme forfettarie coprono tutti o una parte predefinita dei costi ammissibili di un'operazione (entro il limite di un contributo pubblico di 100.000 Euro per operazione); tali somme vengono erogate al raggiungimento di risultati prestabiliti per l'operazione in questione. Il Beneficiario dovrà quindi comprovare la realizzazione dei risultati previsti (non le singole spese sostenute a tal fine) e, in tal caso, l'intera somma forfettaria verrà versata al Beneficiario stesso; altrimenti, nulla sarà dovuto. Entro

... Finanziamenti a tasso forfettario. Nel caso di finanziamenti a tasso forfettario, una percentuale stabilita ex ante è applicata a categorie specifiche di costi ammissibili (i c.d. costi diretti, che devono essere comprovati da specifica documentazione), al fine di calcolare l'importo spettante al Beneficiario per coprire i c.d. costi indiretti da esso sostenuti nella realizzazione dell'operazione. In sede di rendicontazione, il Beneficiario non dovrà pertanto produrre documentazione giustificativa dei singoli costi indiretti inclusi in un finanziamento a tasso forfettario.

... Tabelle standard di costi unitari. Nel caso del ricorso a tabelle standard di costi unitari, tutti o parte dei costi ammissibili di un'operazione sono calcolati sulla base di singole attività, input, output o risultati quantificati, moltiplicati usando tabelle standard di costi unitari predeterminate. Tale opzione può essere usata per qualsiasi tipo di progetto o parte di progetto quando è possibile definire le quantità legate a un'attività e le tabelle standard di costi unitari, come ad esempio i costi del personale. Un esempio di rendicontazione delle spese del personale mediante l'applicazione di tabelle standard di costi unitari è fornito dalla Nota EGESIF n. 14-0017 "Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC)".

I. Opzioni di costi semplificati: il punto di vista degli auditor. Intervento di Francisco Merchán Cantos, Audit Director presso DG EMPL. Quaderno Tecnostruttura del 30 settembre 2015

Nell'ambito degli atti del seminario sulla "Semplificazione dei costi FSE" organizzato dalla Regione Toscana, raccolti nel Quaderno Tecnostruttura del 30 settembre 2015⁷, è presente la relazione di Francisco Merchán Cantos DG Occupazione, Affari Sociali e Inclusione della Commissione europea, che descrive le OCS dal punto di vista delle attività di verifica degli auditor (su metodo impiegato, dati utilizzati, modo in cui si è implementata la semplificazione), sottolineando come la Commissione promuove con enfasi il ricorso alla semplificazione. Di seguito si riporta un estratto di tale relazione.

Innanzitutto, secondo la nostra esperienza del periodo 2007-2013, alcune autorità di gestione hanno in genere paura degli auditor e lamentano dei punti di forte esposizione. Mi sembra che Louis Vervloet abbia ricordato come le autorità di gestione si sentissero sempre molto esposte durante gli audit, temendo che gli auditor potessero avere un approccio e una visione diversa dalla loro. Credo che in realtà, in alcuni casi, la Corte dei conti europea, nel corso dei suoi audit, sia stata tentata di e abbia effettivamente chiesto alle autorità di gestione e ai beneficiari di fornire prova dell'avvenuta comparazione tra le opzioni di costi semplificati impiegate e i costi reali dell'operazione, cosa che, tuttavia, vanifica completamente i vantaggi della semplificazione.

*Quindi le autorità di gestione vorrebbero chiedere agli auditor di chiarire l'approccio che seguiranno negli audit. **Ebbene, il nostro approccio di audit è molto chiaro e deve essere pienamente allineato con gli***

7

http://quaderni.tecnostruttura.it/quaderno/quaderno_del_30_settembre_2015/semplificazione_dei_costi_fse_gli_atti_del_seminario_della_regione_toscana/

obiettivi di semplificazione, altrimenti la renderà completamente vana. Questo significa che se la spesa è calcolata sulla base degli output o dei risultati per i costi unitari o gli importi forfettari, oppure i costi indiretti sono calcolati sulla base dei costi diretti, se utilizzate un tasso forfettario, allora la spesa calcolata sarà automaticamente ammissibile. Non ha pertanto senso tentare di comparare quella spesa ai reali costi effettivi, e l'auditor che vi chiedesse di farlo mancherebbe completamente il proprio obiettivo. Possiamo dunque dire che ciò non accadrà nel nostro caso, almeno non finché gli auditor saranno quelli della Commissione. Non possiamo invece esprimerci per quanto concerne la Corte dei conti europea e gli auditor nazionali. Tutto ciò che abbiamo fatto in merito è condividere con loro il nostro approccio e dire che non vi è assolutamente alcun motivo né vi è alcuna utilità nel comparare i costi calcolati sulla base delle opzioni di costi semplificati con i costi reali. Questo svilirebbe completamente lo scopo prefisso, perché non è possibile che la Commissione e la Corte dei conti europea si adoperino a promuovere l'uso della semplificazione e, una volta implementata, chiedano la comparazione con i costi effettivi. Questo significa affondare la semplificazione. L'approccio di audit deve pertanto riconoscere la piena ammissibilità dei costi calcolati mediante le opzioni di costo semplificate. Non vi è necessità né ragione alcuna per procedere alla comparazione con i costi effettivi.

Fondamentalmente questo, senza scendere nei dettagli o nei tecnicismi, significa che quando veniamo a condurre un audit su un'operazione o sul programma operativo di cui siete responsabili, operiamo su due livelli. Presso l'autorità di gestione verificiamo l'eventuale metodo sviluppato, perché se vi limitate ad applicare i tassi forfettari previsti dal regolamento non servono verifiche sul metodo. Diversamente, se avete scelto di applicare un metodo particolare, sulla base dell'esperienza del periodo 2007-2013 o sulla base delle opzioni previste dai Regolamenti per il periodo 2014-2020, procederemo a verificare il vostro metodo, cioè la sua equità e verificabilità, l'adeguatezza della documentazione di supporto, dei dati storici e dei dati statistici. Sarà un vero e proprio vis-à-vis con l'autorità di gestione, incentrato sulla metodologia. Presso il beneficiario, invece, ci concentriamo sull'effettiva applicazione del metodo e non vi chiederemo mai i costi effettivi per compararli con le opzioni di costi semplificati.

Questo è l'approccio dell'audit, questa la pista di controllo da seguire a livello delle autorità di gestione e degli organismi intermedi. Ciò implica che la responsabilità della messa in disponibilità dei documenti di supporto che motivano la scelta del metodo è in capo all'autorità di gestione o all'organismo intermedio; spetta dunque a loro assicurarsi di avere a disposizione le necessarie piste di controllo. Al livello del beneficiario, ci si concentra fondamentalmente sull'eventuale utilizzo di importi forfettari o dei costi standard, sugli output, le risorse e i prodotti per cui le spese sono state sostenute, o sull'eventuale impiego di tassi forfettari e quindi sugli effettivi costi diretti cui si sono applicati detti tassi ai fini dell'imputazione a costi indiretti

J. Semplificazione delle regole sui fondi strutturali. Intervento di Maria Teresa Polito, Consigliere Corte dei Conti. Quaderno Tecnostruttura del 30 settembre 2015

Nell'ambito del Quaderno Tecnostruttura del 30 settembre 2015 sul tema della semplificazione dei costi FSE, di cui al paragrafo precedente, è presente anche l'intervento di Maria Teresa Polito, Consigliere Corte dei conti, nel quale riporta le attività della Corte dei conti italiana (Sezione di controllo Affari comunitari ed internazionali) che ha partecipato attivamente al controllo sulla Semplificazione delle regole in materia di Fondi strutturali. In particolare, si pone attenzione sui controlli sulle operazioni finanziate con OCS, ribadendo il concetto che con l'applicazione delle OCS non è più necessario effettuare controllo dei giustificativi di spesa, passando dal "processo al risultato". Si seguito si riportano alcuni passi della relazione.

... I controlli sulle operazioni finanziate con UCS. Grande importanza rivestono i controlli su tali attività. I controlli di primo livello, a cura delle AdG, hanno prodotto l'effetto di orientare il focus delle verifiche ex art. 13 del Regolamento 1828/2006, spostandoli dagli aspetti finanziari a quelli tecnici e fisici delle operazioni.

Con le descritte modalità di rendicontazione, infatti, **non è più necessario effettuare il controllo dei giustificativi di spesa (fatture/ricevute), in quanto l'attività di verifica si concentra sulla realizzazione degli interventi, realizzando così il passaggio del controllo dal "processo al risultato".**

Ai controlli amministrativi sul 100% delle domande di rimborso, presentate dai beneficiari **si sostituiscono le verifiche in loco di singole operazioni, in qualunque momento del periodo di esecuzione delle attività.**

Ciò determina un notevole cambiamento non soltanto sulla tempistica dei controlli, che da successivi diventano concomitanti allo svolgimento delle azioni formative, ma anche sulla tipologia, visto che dal controllo formale sui documenti si passa a verificare lo svolgimento effettivo delle attività.

Tale modifica non è di poco conto, considerato che si tratta di attività immateriali; pertanto, solo il controllo in itinere fornisce assicurazione sull'effettivo svolgimento della formazione.

I documenti principali su cui si basa il controllo di primo livello sono i registri di presenza degli allievi e dei docenti (nel caso di corsi d'aula) e degli operatori (nel caso di avviamento al lavoro).

I controlli di tipo amministrativo sono effettuati attraverso il supporto del sistema informatico, successivamente alla presentazione dello stato di avanzamento delle attività da parte del beneficiario e sono propedeutici alla certificazione della spesa alla Commissione.

Il controllo ha ad oggetto la conformità dell'operazione (durata, numero degli allievi) e la regolarità dell'esecuzione della stessa, attraverso la verifica della corretta applicazione del costo standard e il controllo dei registri delle presenze e delle ore effettive di formazione, con eventuali rettifiche. Gli aspetti di tipo qualitativo sono valutati attraverso la somministrazione agli utenti di questionari di soddisfazione...

K. PROGRAMMA OPERATIVO GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020 CCI: 2014IT05M2OP002. MANUALE DI ISTRUZIONI PER IL BENEFICIARIO. Vers. 1.3 - 28 febbraio 2018.

Il Manuale di istruzioni per il beneficiario nell'ambito del Programma Operativo Governance e Capacità Istituzionale 2014/2020 (Vers. 1.3 del 28/02/2018)⁸, ci permette di considerare le OCS dal punto di vista del beneficiario dei finanziamenti pubblici in particolare sulla tipologia di documentazione richiesta per il riconoscimento della spesa. Di seguito un estratto di interesse.

4.1.2 Rendicontazione a costi semplificati

... Per quanto attiene ai documenti giustificativi, fatta eccezione della tenuta documentale inerente la base dati per la determinazione del metodo di calcolo nel caso in cui sia necessario il ricorso ad una preventiva approvazione da parte dell'AdG/OI di un metodo giusto, equo e verificabile, non rilevano, il criterio di calcolo è stabilito, infatti, in percentuale su un determinato parametro costo base (spesa ammissibile) e **viene così effettuato il rimborso senza alcuna ulteriore giustificazione.**

Table standard di costi unitari

L'Unità di costo standard e conseguentemente le modalità di riconoscimento dei costi dell'operazione, possono essere basate sul processo/realizzazioni (ad es. costi ammissibili calcolati in base al parametro costo del personale: ultimo costo annuale lordo documentato/1720 ex art. 68.2 del RDC) o sul risultato/output (ad

⁸ <http://www.pongovernance1420.gov.it/wp-content/uploads/2018/03/Manuale-di-Istruzioni-per-il-Beneficiario-v.-1.3.pdf>

es., qualora il progetto consista nella realizzazione di output specifici ed il costo è calcolato sul numero di output effettivamente realizzati), in base sia al processo sia al risultato (ad es., nei casi in cui oltre al numero degli allievi l'AdG prende a riferimento anche il numero di ore lavorate per la realizzazione dell'output).

Il riconoscimento della spesa basato sul processo/realizzazioni avviene a seguito della dimostrazione da parte del beneficiario dell'avanzamento delle attività, poiché rileva il progresso fisico dell'operazione. In ogni caso l'AdG/OI procede al pagamento sulla base del completamento fisico dell'operazione, debitamente certificato dal beneficiario e verificato dalla AdG/OI stessa. La tipologia di costo standard unitario ad oggi attivata sul PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 riguarda il personale interno ed è definita secondo il parametro di cui all'art. 68.2 del RDC ovvero

$\text{Costo orario del personale} = \text{I più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati} / 1720$

...

Al fine di determinare il costo si precisa che:

- il numeratore riguarda il costo annuo lordo per l'impiego la persona fisica che è coinvolta direttamente all'operazione;
- il costo annuo lordo per l'impiego è rappresentato dalla retribuzione lorda, incluse le retribuzioni in natura, in linea con i contratti collettivi, le tasse e i contributi previdenziali e assicurativi a carico dei lavoratori, nonché dagli oneri sociali volontari e obbligatori a carico del datore di lavoro e dagli oneri differiti;
- il più recente costo annuo lordo per l'impiego deve essere documentato tramite documenti contabili, i riepiloghi delle buste paga, ecc. Queste informazioni non devono essere necessariamente sottoposte a audit ex ante, ma devono essere verificabili;
- i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati implicano che si disponga di un periodo di riferimento nel passato della durata di un anno (12 mesi consecutivi); sul punto si anticipa che l'orientamento comunitario sta variando ed il nuovo art. 68 bis del Regolamento Omnibus in corso di approvazione dal Parlamento Europeo stabilisce al paragrafo 3 che "Qualora non siano disponibili, i costi annui lordi per l'impiego possono essere desunti dai costi lordi per l'impiego documentati disponibili o dal contratto di lavoro, debitamente adeguati in base a un periodo di 12 mesi". Fino a nuova comunicazione dell'Autorità di Gestione da formalizzarsi con una nuova versione del presente Manuale operativo e che potrà essere effettuata solo successivamente all'entrata in vigore della modifica regolamentare, deve restare vigente l'interpretazione originaria restrittiva;
- le 1720 ore indicate al denominatore non possono essere messe in questione.

Documenti giustificativi

Per il solo "più recente costo annuo lordo per l'impiego" in base al quale determinare il costo orario :

- Cedolini paga associati al progetto e con indicazione dell'importo esposto alla base di calcolo;
- Documento attestante il pagamento delle retribuzioni nette mensili a favore del dipendente (ad es. mandati di pagamento, assegni, bonifici bancari/CRO). Nel caso di Mandati cumulativi sarà necessario allegare prospetto di dettaglio degli ordinativi di pagamento da cui si evincono i nominativi del personale;
- Documentazione probatoria dell'avvenuto versamento delle ritenute fiscali e degli oneri/contributi previdenziali e assistenziali sia a carico dipendente sia a carico datore di lavoro (F24 quietanzati). Nel caso di F24 cumulativi, sarà necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal dirigente responsabile (DSAN) con allegato Prospetto di raccordo degli F24 che evidenzia - nel dettaglio - la quota di competenza (ritenute/oneri e contributi sociali) relativa al personale dedicato al progetto;
- Prospetto di calcolo del costo orario per ciascuna risorsa impegnata sul progetto.

Per la rendicontazione a costi standard

- *Ordine di servizio/atto amministrativo con il quale il collaboratore viene assegnato al progetto;*
- *Time sheet timbrato e firmato per singolo addetto e per singolo mese, con l'indicazione delle ore lavorate sul progetto, firmato dal dipendente e dal dirigente responsabile....;*
- *Prospetto riepilogativo protocollato e firmato con l'indicazione delle spese sostenute per ciascun soggetto, periodo di riferimento, n. ore lavorate nel periodo, costo orario.*

L. Corte dei Conti. Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali. RELAZIONE SPECIALE (Deliberazione 4/2014)

Nella relazione Speciale di cui alla Deliberazione 4/2014⁹, la Corte dei conti riporta l'esame di un progetto nazionale sulla semplificazione dei costi sul FSE a cura di diverse amministrazioni regionali. Nel rappresentare il confronto di esperienze sul territorio che hanno portato alla definizione di regole per la costituzione di unità dei costi standard (UCS), si evidenziano, tra l'altro, le modalità di controllo di operazioni finanziate con questo metodo di semplificazione di seguito riportate.

CONTROLLI SULLE OPERAZIONI FINANZIATE CON UNITA' DI COSTO STANDARD (UCS)

Grande importanza hanno rivestito i controlli su tali attività. I controlli di primo livello, a cura delle AdG, hanno prodotto l'effetto di orientare il focus delle verifiche ex art. 13 del Regolamento 1828/2006, dagli aspetti finanziari a quelli tecnici e fisici delle operazioni.


Con le descritte modalità di rendicontazione, infatti, non è più necessario effettuare il controllo dei giustificativi di spesa (fatture/ricevute), in quanto l'attività di verifica si concentra sulla realizzazione degli interventi, realizzando così il passaggio del controllo dal "processo al risultato".

Ai controlli amministrativi sul 100% delle domande di rimborso, presentate dai beneficiari ex art. 13, comma 2, lett. A, si sostituiscono le verifiche in loco di singole operazioni ex art. 13, comma 2, lett. B, in qualunque momento del periodo di esecuzione delle attività.

Ciò determina un notevole cambiamento non soltanto sulla tempistica dei controlli, che da successivi diventano concomitanti allo svolgimento delle attività, ma anche sulla tipologia, visto che dal controllo formale sui documenti si passa a verificare lo svolgimento effettivo delle attività. Tale modifica non è di poco conto, considerato che si tratta di attività immateriali; pertanto, solo il controllo in itinere fornisce assicurazione sull'effettivo svolgimento delle attività formative.

I documenti principali su cui si basa il controllo di primo livello sono i registri di presenza degli allievi e dei docenti (nel caso di corsi d'aula) e degli operatori (nel caso di avviamento al lavoro). I controlli di tipo amministrativo sono effettuati attraverso il supporto del sistema informatico, successivamente alla presentazione dello stato di avanzamento delle attività da parte del Beneficiario sono propedeutici alla certificazione della spesa alla Commissione. Il controllo ha ad oggetto la conformità dell'operazione (durata, numero degli allievi) e la regolarità dell'esecuzione della stessa, attraverso la verifica della corretta applicazione del costo standard e il controllo dei registri delle presenze e delle ore effettive di formazione, con eventuali rettifiche.

⁹ https://www.regione.toscana.it/documents/15896/11798014/delibera_4_2014_e_relazione.pdf/52b5e4c7-55b6-4767-999d-82c85defacf9



Rete Rurale Nazionale
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Via XX Settembre, 20 Roma

    RETERURALE.IT

Pubblicazione realizzata con il contributo FEASR (Fondo europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale)
nell'ambito del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020

